



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 DEL 21/05/2026

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE ACCORDO TRA I COMUNI AFFERENTI AL COMPRENSORIO N. 33 "CALCARI SIENA" AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DELLA L.R. N. 35/2015 ED ADDENDUM RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEI MAGGIORI VOLUMI CONCESSI CON LA VARIANTE REGIONALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 LUGLIO 2025 N. 76 - APPROVAZIONE

L'anno **2026**, addì **21** del mese di **maggio** alle ore **13:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente da remoto
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. IURI BRUNI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno: 2026

Numero: 1217

OGGETTO

INTEGRAZIONE AL VIGENTE ACCORDO TRA I COMUNI AFFERENTI AL COMPENSORIO N. 33 "CALCARI SIENA" AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DELLA L.R. N. 35/2015 ED ADDENDUM RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEI MAGGIORI VOLUMI CONCESSI CON LA VARIANTE REGIONALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 LUGLIO 2025 N. 76 – APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge Regionale n. 35 del 2015, all'articolo 10, prevede:

“Art. 10 - Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti

- 1) Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.*
- 2) L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.*
- 3) I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui all'articolo 11.”;*

VISTO il Piano Regionale Cave approvato dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020 e l'Allegato A della Disciplina del P.R.C. che ha ricompreso i giacimenti presenti nel territorio comunale all'interno del Compensorio n. 33 denominato “Calcari Siena”;

ATTESO CHE il Compensorio n. 33 “Calcari Siena” ricomprende i seguenti giacimenti:

- 09052017048001 “Cava di Grotti” in Comune di Monteroni d'Arbia
- 09052012037001 “Le Ville” in Comune di Colle Val d'Elsa
- 09052016046001 “Val di Merse” in Comune di Monteriggioni
- 09052016046002 “Comennano” in Comune di Monteriggioni
- 09052016047001 “Castellino 2” in Comune di Monteriggioni
- 09052018049001 “La Chiusa” in Comune di Monticiano;

VISTO l'accordo ex art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241 sottoscritto dai Sindaci dei quattro Comuni del Compensorio n. 33 “Calcari Siena” tra il 28.03.2024 ed il 04.04.2024 a conclusione delle

attività di concertazione intraprese per definire le quantità di produzione sostenibile da attribuire a ciascun comune del comprensorio, al fine di poter poi orientare le successive scelte di programmazione da assumere nei propri atti di governo del territorio e conseguentemente alle delibere:

- Del. G.C. n. 30 del 14/03/2024 del Comune di Monteroni d'Arbia;
- Del. G.C. n. 42 del 29/02/2024 del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- Del. G.C. n. 23 del 20/02/2024 del Comune di Monteriggioni;
- Del. G.C. n. 14 del 12/03/2024 del Comune di Monticiano;

VISTO altresì che per pervenire alla definizione degli OPS da ripartire tra i quattro Comuni ai sensi della legge regionale, sono state valutate, alla data di sottoscrizione dell'accordo, le autorizzazioni in essere, i volumi per usi industriali da escludere ed i volumi residui da detrarre all'obiettivo complessivo di produzione sostenibile (O.P.S.) massimo, previsto nell'Allegato A per gli anni 2019-2038, pari a mc. 2.809.803. Tali valori sono riepilogati nella Scheda tecnica allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

VISTO che nel vigente accordo sono state esplicitate le percentuali di ripartizione, ma non i dimensionamenti in termini di volumi relativi a ciascuno dei quattro Comuni;

VISTO che il Comune di Monteriggioni con Deliberazione del consiglio comunale n. 23 e 24 del 04.04.2024 (BURT n. 17 del 24.04.2024) rispettivamente ha adottato il nuovo Piano strutturale e il primo Piano Operativo;

VISTO che con successive Delibere del Consiglio comunale n. 54 e 55 del 25.11.2025 (B.U.R.T. n. 10 del 11.03.2026) rispettivamente il Comune di Monteriggioni ha riadottato in parte il nuovo Piano strutturale e il primo Piano operativo recependo la Disciplina del vigente Piano Regionale Cave, approvato con D.C.R. n. 47 del 21.07.2020.

VISTO che in relazione a detta adozione, la Regione Toscana Direzione Urbanistica e Sostenibilità, Settore Cave e Miniere, con nota acquisita al Protocollo con N.2956/2026 del 21/02/2026 ha richiesto una verifica delle volumetrie effettivamente disponibili da assegnare alle cave del Comune di Monteriggioni;

CONSIDERATO che i Comuni approvano i propri strumenti urbanistici in maniera asincrona e con slittamenti temporali anche rilevanti, risulta opportuno fissare in modo univoco, alla data di firma dell'accordo sopra menzionato, i volumi di riferimento per ciascun Comune per la propria pianificazione in coerenza con il PRC e conseguentemente autorizzabili;

RITENUTO opportuno integrare il vigente accordo concluso ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra i Comuni afferenti al Comprensorio n. 33 "Calciari Siena" per la ripartizione degli obiettivi di produzione sostenibile indicati dal Piano Regionale Cave, sino al 31/12/2038, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. R. n. 35/2015, specificando oltre alla ripartizione percentuale anche il corrispettivo quantitativo volumetrico come segue:

▪ Comune di Colle Val d'Elsa	16%	mc. 369.876
▪ Comune di Monteriggioni	54%	mc. 1.248.333
▪ Comune di Monteroni d'Arbia	15%	mc. 346.759
▪ Comune di Monticiano	15%	mc. 346.759;

VISTO che, dopo la sottoscrizione del sopra richiamato accordo, il Comune di Colle Val d'Elsa ha presentato alla Regione Toscana gli esiti dell'avviso pubblico ex.art. 11 dell L.R. 35/2015, con nota del 30/06/2023;

VISTO che in data 10/03/2025 la Regione Toscana ha adottato con Del. C.R. 21 e con Del. C.R. n. 76 in data 31 luglio 2025 ha approvato la variante al PRC concedendo al Comprensorio n. 33 "Calciari Siena" una ulteriore quantità pari a **mc. 194.000** di OPS;

DATO ATTO che tutte le Amministrazioni afferenti al Comprensorio n. 33 “Calcarì Siena”, così come avvenuto per l'accordo in essere, hanno espresso un reciproco interesse ad accordarsi sulla ripartizione dei volumi concessi dalla variante regionale, per poter recepire la Disciplina del P.R.C. aggiornata al 2025 nei propri strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. 35/2015, relativamente agli obiettivi di produzione sostenibile fissati per il periodo 2019-2038;

CONSIDERATO che, proprio in virtù del fatto che l'esigenza di aumentare il dimensionamento è derivata da una specifica richiesta del Comune di Colle Val d'Elsa, i restanti Comuni, sulla base delle proprie necessità, ritengono di poter ripartire come segue i 194.000 mc. di cui alla variante 2025 al Piano Cave Regionale:

▪ Comune di Colle Val d'Elsa	mc 179.000
▪ Comune di Monteriggioni	mc. 5.000
▪ Comune di Monteroni d'Arbia	mc. 5.000
▪ Comune di Monticiano	mc. 5.000;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare l'addendum al vigente accordo di cui allo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il succitato accordo con addendum tra i Comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia e Monticiano ha ad oggetto la ripartizione degli obiettivi di produzione sostenibile, indicate dal Piano Regionale Cave della Regione Toscana e sua variante 2025, relativamente al Comprensorio n. 33 “Calcarì Siena”;
- che l'accordo con addendum avrà durata fino al 31/12/2038, con decorrenza dalla data di stipula dell'accordo originario, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono;

DATO ATTO che gli Enti sopra indicati provvederanno alla sottoscrizione dell'addendum al vigente accordo ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L.241/1990 e s.m.i. con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;

DATO ATTO inoltre, che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;

RICHIAMATE:

- la legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 “Accordi tra Amministrazioni Pubbliche”, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 4 Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce

motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di prendere atto della scheda tecnica allegata esplicativa delle Autorizzazioni in essere alla data di sottoscrizione dell'Accordo, dei volumi esclusi e residui da detrarre dagli OPS da Piano Regionale Cave;
3. Di integrare il vigente accordo concluso ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra i Comuni afferenti al Comprensorio n. 33 "Calcarì Siena" per la ripartizione degli obiettivi di produzione sostenibile indicati dal Piano Regionale Cave, sino al 31/12/2038, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. R. n. 35/2015, specificando oltre alla ripartizione percentuale anche il corrispettivo quantitativo volumetrico come segue:

▪ Comune di Colle Val d'Elsa	16%	mc. 369.876
▪ Comune di Monteriggioni	54%	mc. 1.248.333
▪ Comune di Monteroni d'Arbia	15%	mc. 346.759
▪ Comune di Monticiano	15%	mc. 346.759;
4. Di approvare la seguente ripartizione dei 194.000 mc. di cui alla variante 2025 al Piano Cave Regionale:

▪ Comune di Colle Val d'Elsa	mc 179.000
▪ Comune di Monteriggioni	mc. 5.000
▪ Comune di Monteroni d'Arbia	mc. 5.000
▪ Comune di Monticiano	mc. 5.000;

da ratificare con specifico addendum all'accordo vigente;
5. Di approvare l'addendum, di cui allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto per il Comune di Colle di Val d'Elsa dal Sindaco pro- tempore Dott. Piero Pii;
6. Di consentire che in sede di sottoscrizione dell'addendum possano essere apportate eventuali modifiche al testo di carattere non sostanziale, concordate tra le parti, dando atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.
7. Di dare atto che:
 - l'accordo oggetto del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Comune;
 - per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nel testo della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. IURI BRUNI